



COMUNE DI TIVOLI

ORD. N. 506

19 LUG. 2016

PROT. N. 34608

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALTRE ATTIVITA' EQUIPARATE: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI TRATTENIMENTI E DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E AREE PRIVATE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il settore del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
- l'Amministrazione comunale ha riconosciuto nel proprio Statuto l'importante ruolo sociale ed economico e di volano per l'economia e del bene cittadino svolto dalle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto inseriti nel contesto turistico che la città di Tivoli offre;

VISTA la Legge 22/12/2011 n. 214 di conversione del D.L. n.201/2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, con la quale è stata sancita la liberalizzazione degli orari nel settore dei pubblici esercizi;

CONSIDERATO CHE:

- tali attività spesso costituiscono una causa oggettiva di disturbo ai residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne, che aumenta di intensità nel periodo estivo, quando le attività si esercitano anche in spazi privati esterni, e riguardano non solo i pubblici esercizi, ma altresì le attività artigianali alimentari che effettuano la c.d. "somministrazione non assistita" (pizzerie al trancio, gelaterie artigianali, kebab, rosticcerie, tavole calde, paninerie ed equiparati), ovvero consentono la consumazione sul posto;
- sulla base delle segnalazioni dei cittadini, la sicurezza degli ambienti urbani è compromessa da disturbi provenienti da volumi eccessivi della musica proveniente dai locali, comportamenti incivili degli avventori che disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, abbandono di ogni oggetto sul suolo pubblico, ecc.

RITENUTO, pertanto, di tutelare la quiete pubblica e la sicurezza urbana - in forza dei poteri conferiti al Sindaco dall'art.50, co 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - provvedendo ad una specifica regolazione più restrittiva degli orari delle attività commerciali, artigianali, esercenti la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, e dei pubblici esercizi, che si svolgono sulle aree pubbliche e private;

VISTO l'art. 844 del C.C., che prevede che le immissioni di rumori, non debbono superare la normale tollerabilità;

VISTO l'art. 659 C.P. che tutela il riposo e le occupazioni delle persone;

VISTA la normativa nazionale (Legge 447/95) ed il vigente Regolamento Comunale in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico;

ATTESO che è dovere dell'Amministrazione Comunale garantire la quiete pubblica e il riposo delle persone e che i titolari dei pubblici esercizi sono responsabili delle situazioni di inquinamento acustico, anche indotto, derivanti dall'esercizio dell'attività, ovvero del disturbo alla quiete pubblica provocato dalla clientela all'esterno ed in prossimità degli esercizi;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il co.7 che attribuisce ai Sindaci le funzioni di coordinamento e riorganizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi;

VISTO l'art.54, co.4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza urbana;



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità



VISTA la Deliberazione di G.C. n.100 del 18/05/2016;
VISTA la Deliberazione di G.C. n.131 del 05/07/2016

ORDINA

1. **i pubblici trattenimenti e le attività musicali, o di riproduzione sonora**, possono svolgersi, per l'intero anno, **sulle aree pubbliche e private**, antistanti gli esercizi di somministrazione, secondo il seguente orario: dalle **19.00 alle 23.30** nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica; dalle ore **19.00 alle 00.30** nei giorni di venerdì e sabato;
2. **le occupazioni sul suolo pubblico o spazio privato** che comportino la permanenza degli avventori nelle aree prospicienti le attività di somministrazione, gelaterie, pizzerie e altre attività equiparate, salvo diversamente disposto, devono cessare alle **ore 23,00** nel periodo invernale (dal 1° Novembre al 30 Aprile) e alle **ore 1,00** nel periodo estivo (dal 1° Maggio al 31 Ottobre);
3. gli esercenti che svolgono **pubblici trattenimenti, attività musicali o di riproduzione sonora all'interno dei locali**, fermo restando il possesso del Nulla Osta di impatto acustico, sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee ad impedire la propagazione esterna di suoni e rumori, oltre i limiti orari indicati al punto 1.

AVVISA

La mancata osservanza al disposto del presente provvedimento, comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

In caso di reiterata violazione, laddove sia stata concessa occupazione di suolo pubblico a mezzo di tavoli e sedie nello spazio prospiciente le attività, si procederà alla revoca della stessa.

In caso di recidiva delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, commesse sia all'interno che all'esterno dei locali, si provvederà a sospendere l'attività per un periodo da uno a cinque giorni.

Le Forze dell'Ordine tutte cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del comune per 15 giorni consecutivi;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a tutti gli organi di vigilanza, comunali e statali, che hanno compiti di controllo per garantirne l'attuazione e l'applicazione;

Che la presente ordinanza resterà in vigore fino a nuova modifica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Giuseppe Proietti

